

L'ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI NEL T.U. AMBIENTALE: LA PROCEDURA SEMPLIFICATA E LA PROCEDURA ORDINARIA NON SONO SOVRAPPONIBILI

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

L'Albo Nazionale Gestori Ambientali, costituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 212 del D. Lgs. n. 152/2006, è andato a sostituire il precedente Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, istituito ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. n. 22/1997

Ricordiamo come l'iscrizione all'Albo costituisca autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta e trasporto, commercio e intermediazione dei rifiuti. Per le altre attività abilita alla gestione di impianti o all'esercizio di attività autorizzate da altre amministrazioni. L'Albo svolge una importante funzione di selezione e di qualificazione delle imprese obbligate, le quali - per ottenere l'iscrizione - devono dimostrare il possesso di determinati requisiti soggettivi, di idoneità tecnica e di capacità finanziaria.

Il procedimento per l'iscrizione all'Albo è regolamentato dal DM n. 406 del 28 aprile 1998, il quale continua a trovare applicazione sino a che non verranno emanati i decreti attuativi previsti dall'art. 212 del T.U. ambientale. Il DM in questione individua alcuni requisiti, sia di natura tecnica e personale sia di capacità economica, che le imprese devono possedere e prevede l'obbligo dell'interessato di prestare garanzia finanziaria a favore dello Stato.

I soggetti di cui all'art. 212, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006 si iscrivono all'Albo Nazionale Gestori ambientali con *procedura ordinaria*.

Si tratta di imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi e pericolosi prodotti da terzi, di bonifica dei siti e dei beni contenenti amianto, di commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione degli stessi, nonché di gestione di impianti di recupero e smaltimento di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero rifiuti.



La procedura ordinaria prevede la presentazione della domanda d'iscrizione alla Sezione regionale o provinciale nel cui territorio è sita la sede legale dell'impresa (per le imprese con sede legale all'estero la domanda di iscrizione é presentata alla Sezione regionale o provinciale nel cui territorio é istituita la sede secondaria con rappresentanza stabile).

Tali iscrizioni devono essere rinnovate ogni cinque anni ai sensi dell'art. 212, comma 6, del D.Lgs n. 152/2006.

L'art. 212, comma 18, del D. Lgs. n. 152/2006, per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ed "effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero" consente, invece, una procedura agevolata di iscrizione all'Albo mediante invio di una comunicazione di inizio di attività alla Sezione regionale o provinciale competente corredata da una dettagliata relazione e con esonero della prestazione di garanzia finanziaria.

Tali iscrizioni devono essere rinnovate ogni cinque anni ai sensi dell'art. 212, comma 18, del D. Lgs. n. 152/2006.

Al riguardo vi è da precisare come la stessa Corte di Cassazione abbia riconosciuto che le due procedure – ordinaria e semplificata - non sono sovrapponibili per quanto concerne i presupposti e gli elementi di valutazione portati al vaglio della Pubblica Amministrazione, per cui il soggetto iscritto in via semplificata non può svolgere le attività per le quali necessita la procedura normale e viceversa [Cass. Sezione 3° sentenza n. 1492 del 2000 e, più di recente, Cassazione Penale, Sezione 3°, sentenza del 5 ottobre 2006, n. 33467].

Pertanto, alle attività sottoposte alla procedura semplificata si applicano integralmente le norme ordinarie per lo smaltimento dei rifiuti ove gli stessi non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo al recupero.

Orbene, tale previsione non vale solo per i soggetti che svolgono attività di recupero, ma anche per quelli che, raccogliendo e trasportando i rifiuti destinati al recupero, agiscono a sensi dell'art. 212, comma 18, del D. Lgs. n. 152/2006.



Per cui – ad esempio – i soggetti iscritti con la procedura semplificata alla sola Categoria 2 dell'Albo ("raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 216 del D. Lgs. 152/2006, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo") dovranno dimostrate che i rifiuti da essi trasportati sono avviati in "modo effettivo ed oggettivo" al recupero; in caso contrario – se si accerta che tali rifiuti non sono avviati al recupero – il soggetto in questione sarà passibile del reato di cui all'art. 256, comma1, D. Lgs. n. 152/2006 ("Attività di gestione di rifiuti non autorizzata") per aver effettuato trasporto di rifiuti speciali prodotti da terzi in assenza di idonea iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.



Per un approfondimento di tali tematiche si rinvia il lettore al LIBRO di prossima uscita "RIFIUTI SOLIDI E LIQUIDI: TRASPORTO, STOCCAGGIO, DEPOSITI & DINTORNI...

Percorso tra nuove regole e prassi di fatto"

a cura di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani

(con la prefazione dell'On. Sauro Turroni – Presidente della Commissione ministeriale per la revisione del T.U. ambientale) - Diritto all'Ambiente – Edizioni 2007

nonché

al SEMINARIO in programma il 28 giugno 2007 a Roma a cura di "Diritto all'Ambiente":

"LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI E LIQUIDI: TRAPORTO, DEPOSITI, STOCCAGGI
E RECUPERO IN PROCEDURA SEMPLIFICATA. La decodificazione pratica e concreta

dell'attuale sistema rifiuti/acque in termini semplici ed immediati",

relatori: Dott. Maurizio Santoloci; Ing. Ernesto Dello Vicraio con un contributo di approfondimento della Dott.ssa Valentina Vattani Presiede il seminario l'On. Sauro Turroni

Per informazioni e contatti: info@dirittoambiente.net